

Condizioni Generali di Acquisto

1. Ambito di applicazione e perfezionamento del contratto

1.1 Ogni acquisto da parte di Driventic srl di beni, servizi e prestazioni è regolato esclusivamente dalle seguenti Condizioni Generali di Acquisto fatto salvo il diverso accordo. Le condizioni generali del fornitore non trovano mai applicazione nei confronti di Driventic nemmeno laddove non siano state espressamente rigettate ovvero le merci, i servizi o le prestazioni ordinate siano state accettate senza riserva.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto valgono esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi dell'art. 2082 codice civile.

1.3 L'ordine e l'accettazione ("conferma d'ordine") come anche gli accordi tra Driventic e il fornitore per l'esecuzione del contratto necessitano della forma scritta. La forma scritta si considera rispettata con la trasmissione a mezzo telefax, trasmissione telematica e via e-mail.

1.4 Il fornitore è obbligato ad accettare l'ordine nel termine di due settimane attraverso la trasmissione della conferma d'ordine. In mancanza Driventic ha diritto di recedere dall'ordine senza alcuna conseguenza.

2. Forniture, luogo di adempimento e conseguenze del ritardo

2.1 I termini di fornitura sono vincolanti. Ogni circostanza che determini ritardi o l'impossibilità di rispettare il termine fissato va immediatamente comunicata a Driventic. Rilevante ai fini del rispetto del termine convenuto è la ricezione dei beni ovvero il completamento del servizio o della prestazione presso Driventic ovvero nel luogo stabilito nell'ordine (luogo di adempimento*).

2.2 Le forniture parziali necessitano dell'approvazione di Driventic.

2.3 In caso di ritardo della fornitura o della prestazione Driventic ha facoltà di addebitare a titolo di danno da ritardo forfettizzato un importo pari all'1 % del valore della fornitura o della prestazione per ogni settimana completa di ritardo, non oltre tuttavia l'importo corrispondente al 10 % del valore del contratto. Driventic si riserva comunque ogni altro diritto di legge (risoluzione e risarcimento del danno). E' facoltà di Driventic pretendere, dimostrandolo, il maggior danno; è facoltà del fornitore dimostrare un danno sensibilmente minore o l'inesistenza del danno.

2.4 L'accettazione senza riserve della fornitura o della prestazione non può mai essere ritenuta rinuncia di Driventic a far valere le proprie pretese risarcitorie.

3. **Disponibilità delle parti di ricambio.** Il fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per non meno di 10 anni dalla cessazione della produzione in serie. Per il medesimo periodo devono essere conservati i mezzi e i disegni necessari per la fornitura delle parti di ricambio. L'obbligo di conservazione cessa con lo spirare del termine e previa conferma scritta di Driventic la quale può essere rifiutata solo per gravi motivi.

4. Prezzi; modalità di pagamento; trasferimento del rischio

4.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. I prezzi si intendono sempre franco luogo di destinazione (DAP come Incoterms 2010) con imballaggio incluso. L'iva di legge non è inclusa nel prezzo.

4.2 Le fatture con indicazione del numero d'ordine vanno trasmesse all'indirizzo riportato nell'ordine. In assenza del numero d'ordine le fatture non saranno pagabili e saranno rispediti al fornitore. I ritardi che ne derivano non saranno responsabilità di Driventic. Per ogni ordine va fatta una specifica fattura. La fattura va strutturata in conformità dell'ordine. Le eventuali fatture per acconti, le fatture parziali e le fatture a saldo vanno indicate come tali. Le fatture per prestazioni d'opera devono sempre essere accompagnate dalla prova dell'esecuzione sottoscritta da Driventic e dal fornitore (rapporto di lavoro).

4.3 Il saldo delle fatture va eseguito nel termine 60 giorni, senza sconto, dalla data di ricezione della fattura e consegna della fornitura ovvero l'esecuzione della prestazione.

4.4 Il rischio di perdita fortuita o fortuito deperimento dei beni oggetto di fornitura si trasferisce in capo a Driventic al momento dell'accettazione nel luogo in cui i beni, in base all'ordine, devono essere consegnati.

5. Accettazione

5.1 Se il fornitore è tenuto ad eseguire una prestazione d'opera, è sempre necessaria l'accettazione formale da parte di Driventic. L'accettazione si esegue a scelta di Driventic o presso la fabbrica del fornitore o nel luogo di adempimento.

5.2 Gli eventuali pagamenti fatti anche senza riserva non comportano accettazione, nemmeno parziale, né costituiscono accettazione dei beni oggetto di fornitura né comportano rinuncia alle pretese in garanzia.

6. Spedizione

6.1 La spedizione dei beni deve essere comunicata a Driventic al più tardi al momento della partenza dalla fabbrica del fornitore.

6.2 Il fornitore è tenuto a riportare su ogni documento di spedizione e di trasporto il numero d'ordine e l'esatto indirizzo di consegna. Se il fornitore omette di farlo sarà ritenuto responsabile dei ritardi che ne conseguono.

6.3 Le spedizioni per le quali Driventic deve sostenere le spese vanno eseguite alle tariffe più economiche ovvero in aderenza alle disposizioni per la spedizione dettate da Driventic.

7. Imballaggi

7.1 Il fornitore è obbligato a predisporre gli imballaggi necessari al trasporto della merce in aderenza alle indicazioni di Driventic e delle disposizioni applicabili di modo che, nel normale utilizzo, si evitino danneggiamenti della merce.

7.2 Il fornitore è obbligato a ritirare gratuitamente ogni sorta di imballaggio perché possa essere nuovamente utilizzato o valorizzato presso impianti autorizzati ai sensi di legge.

8. Denunce di vizi e difetti

8.1 Nei modi e nei tempi tecnicamente possibili, Driventic provvederà a verificare le forniture in ingresso in relazione alle quantità, ai danneggiamenti da trasporto e ai vizi evidenti. Gli eventuali difetti saranno denunciati al fornitore entro otto giorni lavorativi dalla loro scoperta. In ogni caso il fornitore rinuncia a sollevare eccezione di decadenza dalla garanzia per ritardo denuncia dei vizi e difetti dei beni forniti. Il fornitore si riserva in ogni caso il diritto di eseguire una ulteriore approfondita verifica della merce in ingresso.

9. Garanzie / responsabilità del fornitore

9.1 Il fornitore garantisce che i beni e servizi forniti siano immuni da vizi e difetti di funzionamento ed esenti da ogni limitazione di natura legale (evizione anche parziale; pericolo di rivendica; gravami di ogni ogni tipologia e natura; limitazione di licenze).

9.2 Con la conferma d'ordine il fornitore garantisce altresì che i beni e servizi ordinati possano essere utilizzati per lo scopo e nel luogo comunicati da Driventic al fornitore.

9.3 In presenza di un vizio o di una limitazione all'uso dei beni e servizi forniti, a Driventic spettano le azioni di legge senza limitazione alcuna.

9.4 La scelta tra le diverse azioni di garanzia spetta a Driventic. Nel caso in cui il fornitore, nonostante la diffida di Driventic, non provveda all'eliminazione dei vizi o alla sostituzione della fornitura difettosa, Driventic potrà provvedervi essa stessa, direttamente o tramite terzi, ma a spese del fornitore e ciò in particolare per limitare il rischio di danni maggiori. Medesima facoltà spetta a Driventic in caso di intervento non risolutivo o rifiuto del fornitore alla eliminazione dei vizi o alla fornitura sostitutiva.

9.5 Se nell'ambito della attività volta alla eliminazione dei vizi e difetti si devono sostenere spese di smontaggio e rimontaggio, queste spese come anche i costi di trasporto delle parti di ricambio per e da il luogo di esecuzione dei lavori devono essere sostenuti dal fornitore se l'eliminazione del vizio o del difetto va fatto in garanzia o se il fornitore si era obbligato ad eseguire il montaggio.

9.6 Con la conferma d'ordine il fornitore si obbliga a tenere indenne e mallevare Driventic a sua prima richiesta scritta da ogni pretesa violazione dei diritti di terzi in relazione alla fornitura dei beni e servizi ordinati. La malleva concerne ogni perdita, costo, danno o spesa o conseguenza di natura economica che possa derivare a Driventic dalle azioni di terzi in ragione della fornitura o parte di essa.

9.7 L'azioni di garanzia, esclusi i casi di mala fede, si prescrivono in 36 mesi dalla ricezione dei beni nel luogo di adempimento ovvero accettazione della prestazione d'opera. In caso di forniture sostitutive, i beni forniti

in sostituzione godono di un nuovo periodo di garanzia di 36 mesi decorrenti dalla data della consegna.

10. Software

10.1 Qualora nel volume della fornitura siano inclusi i software, Driventic avrà licenza di utilizzarli insieme alla relativa documentazione con le modalità contrattualmente stabilite e in aderenza alle norme di leggi applicabile.

10.2 Prima della consegna o installazione nel sistema di Driventic o del cliente finale, il fornitore dovrà testare i sistemi di protezione dei software contro i virus, i trojans, e ogni altra componente dannosa per computer attraverso appropriati programmi di protezione presenti sul mercato. Per

l'acquisto di software valgono inoltre, ad integrazione delle presenti, le condizioni di acquisto di software riportate nel sito web <http://www.Driventic.com>.

11. Sistema di qualità

11.1 Il fornitore si obbliga a mantenere permanentemente un alto standard di qualità dei propri prodotti e servizi attraverso l'utilizzo di idoneo sistema di gestione della qualità quale ad esempio DIN EN ISO 9001 o sistema equivalente e a permettere a Driventic, sia in corso di realizzazione che dopo la produzione, di eseguire controlli e idonee verifiche della qualità. Delle verifiche eseguite il fornitore deve redigere apposita documentazione con obbligo di conservarla per 10 anni.

11.2 Driventic o persona da essa incaricata, ha facoltà di pretendere dal fornitore la prova della qualità di quanto oggetto di fornitura e del sistema di controllo della qualità impiegato. Driventic ha inoltre facoltà di sincerarsi in ogni tempo della qualità, della tipologia delle verifiche e dei controlli condotti, sia presso l'azienda del fornitore sia presso i suoi sub-fornitori anche tramite un audit, a spese del fornitore, presso la sua fabbrica o quella dei suoi sub-fornitori.

11.3 Il fornitore è tenuto ad informare senza ritardo Driventic, nella forma stabilita al precedente punto 1.3 delle variazioni nella composizione dei materiali lavorati e delle modifiche nelle costruzioni dei beni forniti. Le modifiche necessitano dell'approvazione scritta di Driventic.

11.4 Qualora il fornitore ipotizzi di far eseguire, completamente o in gran parte, forniture o prestazioni attraverso terzi soggetti, deve darne preventiva comunicazione a Driventic. Il sub incarico necessita dell'approvazione scritta di Driventic.

11.5 Le prerogative sul sistema di qualità di Driventic che fossero rese note al fornitore come anche ogni specifico accordo sugli indici di qualità convenuti costituiscono parte integrante del contratto di fornitura.

12. Immissione in commercio dei prodotti; responsabilità da prodotto

12.1 Il fornitore si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti nel luogo in cui ha sede e nel luogo di adempimento.

12.2 Nella fornitura di beni che ricadono nell'ambito di applicazione delle direttive del mercato unico per la prima immissione in commercio come ad esempio le direttive EU sulle macchine, le direttive sugli apparecchi a pressione, le direttive EMC sulla compatibilità elettromagnetica, il fornitore si obbliga all'osservanza delle prescrizioni e procedure sulla sicurezza e salvaguardia della salute ivi stabilite e a redigere la documentazione ivi indicata.

Per le quasi-macchine ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE il fornitore è tenuto a consegnare a Driventic la dichiarazione di incorporazione ai sensi dell'Allegato I della direttiva nella forma richiesta da Driventic (dichiarazione integrativa estesa) e le istruzioni per l'uso in conformità all'Allegato I punto 1.7.4 della direttiva macchine. Su richiesta e a scelta di Driventic, il fornitore dovrà altresì consegnare copia della propria relazione sui rischi della macchina ovvero permettere di prenderne visione.

12.3 Nei casi di responsabilità da prodotto che comporti danneggiamenti a beni diversi da quelli forniti ovvero alla vita o alla salute delle persone, il fornitore dovrà rispondere senza limitazione alcuna in aderenza alla legge sulla responsabilità del produttore. Qualora Driventic sia chiamata da terzi a risponderne e la causa del danno sia ascrivibile alla responsabilità del fornitore, questi dovrà tenere indenne Driventic da ogni pretesa dei terzi e ciò a semplice richiesta di Driventic.

12.4 Oltre a quanto previsto al precedente punto 12.3 il fornitore è tenuto anche a rimborsare Driventic ogni spesa ed in genere a risarcirla di ogni onere economico connesso ad eventuali campagne di allerta e/o ritiro di prodotti difettosi. Relativamente alle modalità e all'ampiezza degli interventi da eseguire Driventic provvederà nei limiti del possibile a preavvertire il fornitore o a concordare le azioni insieme al fornitore.

12.5 Il fornitore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità da prodotto con massimale non inferiore a 1.000.000,00 per sinistro. Restano salve eventuali ulteriori pretese risarcitorie di Driventic.

13. Sicurezza sul lavoro; salvaguardia dell'ambiente; conflitti di sostanze chimiche

13.1 Il fornitore è tenuto ad assicurarsi che le forniture di beni e servizi nel sito di Driventic o in ogni altro luogo di adempimento siano eseguite in pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, delle disposizioni anti-infortunistiche e delle leggi sulla salvaguardia dell'ambiente e comunque osservando ogni ulteriore o rilevante disposizione volta ad evitare rischi alla persona o all'ambiente vigente presso la sede di Driventic ovvero nel luogo a lui noto di adempimento del contratto. A tale scopo il fornitore dovrà dotarsi di un sistema di gestione delle forniture del tipo DIN EN ISO 14001 o equivalente e provvedere ad implementarlo. Qualora ritenuto necessario Driventic potrà pretendere dal fornitore che sia fornita prova del sistema di gestione delle forniture ovvero che si dia corso ad un audit presso l'azienda del fornitore.

13.2 Il fornitore garantisce di osservare le prescrizioni del Regolamento

CE sui pericoli delle sostanze chimiche (REACH Regolamento 1907/2006/CE) e garantisce in particolare di aver eseguito la registrazione delle sostanze. Driventic non è tenuta a richiedere un'autorizzazione per i prodotti forniti dal fornitore.

13.3 Il fornitore garantisce inoltre che i prodotti oggetto di fornitura non contengono le sostanze di cui agli allegati da 1 a 9 del Regolamento REACH, della decisione del Consiglio 2006/507/UE (Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti), del Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, della *Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)* e della direttiva RoHS (2002/95/CE) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle versioni di volta in volta vigenti.

13.4 Qualora i prodotti forniti dovessero contenere sostanze che ai sensi del REACH sono incluse nella *Candidate List of Substance of Very High Concern (Lista SVHC)*, il fornitore dovrà darne immediata comunicazione. Ciò vale anche nel caso di forniture continuative qualora sostanze prima non incluse lo dovessero divenire. I prodotti forniti devono infine essere privi di amianto, biocidi o materiali radioattivi.

13.5 Qualora nei prodotti oggetto di fornitura fossero presenti le sostanze di cui ai precedenti punti 13.3 e 13.4, il fornitore ne dovrà dare comunicazione scritta a Driventic prima della consegna indicando le sostanze, il loro numero identificativo (per es. CAS-Nr.) e allegando un documento aggiornato con i dati di sicurezza. La fornitura di tali prodotti necessita di specifica liberatoria da parte di Driventic.

13.6 Il fornitore si obbliga affinché, attraverso idonei accorgimenti nella propria organizzazione e in tutta la catena produttiva, si faccia in modo che a Driventic non vengano forniti prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose ai sensi della sezione 1502 1 1504 del Dodd-Frank-Act statunitense (in particolare columbite-tantalite (coltan) proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo e dagli Stati limitrofi, latta, wolframite e oro e relativi derivati).

13.7 Il fornitore dovrà liberare Driventic da ogni responsabilità discendente dall'omessa osservanza delle normative e dei regolamenti sopra menzionati ovvero tenerla indenne da ogni danno che dovesse derivare per la omessa osservanza delle normative e regolamenti indicate.

13.8 Il fornitore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e trattamento dei residui e ad istruire Driventic in ordine a specifiche modalità di trattamento, conservazione e smaltimento dei prodotti.

14. Riservato dominio; Modelli e stampi; riservatezza

14.1 I diritti di riservato dominio del fornitore non vengono riconosciuti da Driventic.

14.2 Driventic si riserva il diritto di proprietà su ogni materiale componente, contenitore ecc. che fosse messo a disposizione del fornitore. La lavorazione e trasformazione sono fatte nell'interesse di Driventic. Se i beni oggetto di riservato dominio vengono uniti a o lavorati con altri beni non appartenenti a Driventic, Driventic acquista la proprietà sul nuovo bene in proporzione al valore dei beni di Driventic rispetto al valore degli altri beni al tempo della trasformazione.

14.3 I modelli e gli stampi realizzati dal fornitore su ordine e a spese di Driventic, una volta pagati, diventano di proprietà di Driventic e possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione dei beni ordinati. Essi devono essere tenuti con cura e chiaramente identificati come prodotti di proprietà di Driventic. Per quanto possibile vanno custoditi separatamente dagli altri prodotti del fornitore e sempre assicurati a spese del fornitore contro il rischio di rovina, perdita, furto, incendio, danneggiamenti da acqua, eventi naturali e catastrofi. Il fornitore è obbligato ad eseguire tempestivamente e a proprie spese sugli stampi tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e conservazione. La rivendita dei beni realizzati con i modelli e gli stampi di Driventic può essere fatta solo previa espresso autorizzazione scritta di Driventic.

14.4 Tutti i documenti, disegni, progetti, schizzi e ogni ulteriore elemento di Know-how messi da Driventic in qualsiasi modo a disposizione del fornitore per l'approntamento della fornitura di beni e servizi sono e restano di proprietà di Driventic. Essi costituiscono segreto aziendale e vanno trattati con assoluta riservatezza. Il fornitore si obbliga a trattarli con diligenza e a metterli a disposizione solo di quei collaboratori che necessitano imprescindibilmente degli stessi per l'esecuzione del contratto e sempre che costoro siano a loro volta obbligati a mantenere il più stretto riserbo, non li mettano a disposizione di terzi e ne approntino copie solo laddove ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto. Tutta la documentazione, incluse le eventuali copie, va restituita a Driventic dopo l'esecuzione dell'ordine ovvero, a richiesta di Driventic, distrutta.

15. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali) Driventic potrà raccogliere e trattare i dati personali del fornitore al fine dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Con la firma delle presenti

Condizioni Generali di Acquisto il fornitore conferma di essere stato compiutamente edotto dei diritti riservati dall'art. 7. del sopra menzionato codice. Responsabile del trattamento che potrà essere eseguito anche attraverso mezzi elettronici, è Driventic Srl, via Lambrakis 2 42122 Reggio Emilia, nella persona del legale rappresentante protempore ovvero del responsabile del trattamento di volta in volta in carica. I dati raccolti potranno essere condivisi con società dello gruppo Driventic o con terze parti quali ad esempio enti finanziari, fermo restando che la finalità del trattamento è limitata all'esecuzione del rapporto contrattuale.

16. Origine dei beni e controllo sull'esportazione

16.1 Su richiesta, il fornitore è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione di Driventic l'attestazione circa l'origine dei prodotti in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta. Nel caso in cui vengano utilizzate dichiarazioni a lungo termine, il fornitore, deve comunicare a Driventic le variazioni delle indicazioni di origine. Nei documenti commerciali va sempre indicato l'effettivo paese di origine dei beni anche laddove non esiste uno status preferenziale.

16.2 Il fornitore è tenuto ad informare Driventic su eventuali obblighi autorizzativi afferenti la (ri-) esportazione dei beni da esso forniti in base alle disposizioni doganali interne, europee, statunitensi e degli Stati indicati da Driventic. A tal fine il fornitore, su richiesta esplicita di Driventic, qualora non già previsto nell'ordine, dovrà specificare al momento della conferma d'ordine e su ogni fattura afferente le singole referenze, le seguenti informazioni:

- il codice merceologico
- la referenza del Regolamento CE nr. 428/2009 Dual-Use nella versione di volta in volta vigente ovvero in base alla parte I delle lista di esportazione (Allegato AL della normativa tedesca sul commercio con l'estero e sui pagamenti) e alla ECCN (Export Control Classification Number) ai sensi della legge sull'export statunitense.

16.3 Su richiesta di Driventic il fornitore è tenuto ad informarlo per iscritto di ogni altro dato sul commercio con l'estero relativo ai beni forniti e dei relativi componenti nonché di ogni variazione delle informazioni riportate al precedente punto 16.1 e 16.2.

16.4 In caso di omissione o di errata o incompleta comunicazione dei dati Driventic avrà facoltà di recedere dal contratto fatto sempre salvo ogni ulteriore diritto.

17. Recesso e diritti di risoluzione del contratto

Oltre ai casi di legge per cui è possibile la risoluzione del contratto Driventic ha facoltà di recedere quando le condizioni patrimoniali del fornitore divengono o rischiano di divenire tali da porre in pericolo l'esatta esecuzione della fornitura o se viene presentata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale ovvero se omette di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni di pagamento. Driventic ha altresì facoltà di recedere dal contratto se il fornitore ricade sotto la sfera di influenza giuridica o patrimoniale di un concorrente.

18. Responsabilità imprenditoriale; codice etico e rispetto dei salari minimi

18.1 Il fornitore dichiara che nello svolgimento dell'attività di impresa volta alla produzione e fornitura di beni e servizi si atterrà a tutte le disposizioni di legge vigenti incluse quelle sulla salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e sulla salvaguardia della salute dei lavoratori e che non sarà tollerato il lavoro minorile o forzato. Con la conferma d'ordine il fornitore inoltre conferma che nello svolgimento della propria attività di impresa non sarà tollerata alcuna forma di illegalità o di corruzione. A tal proposito si rinvia al "DRIVENTIC Code of Conduct" del gruppo Driventic scaricabile dal sito <http://www.Driventic.com>. Driventic pretende dal fornitore che riconosca di attenersi alle regole e principi ivi stabiliti che sostenga Driventic nella di loro osservanza.

18.2 Il fornitore garantisce inoltre di osservare le leggi sui salari minimi di volta in volta vigenti e si impegna affinché anche i suoi sub-fornitori li riconoscano. A richiesta di Driventic dovrà darne dimostrazione. In caso di violazione della presente garanzia il fornitore è tenuto a tenere Driventic indenne da qualsiasi pretesa di terzi e dovrà rimborsare a Driventic ogni sanzione economica che le fosse comminata.

19. Disposizioni finali

19.1 Le persone che lavorano per l'esecuzione del contratto nel sito di Driventic o coloro che insieme a Driventic dirigono imprese del Gruppo Driventic, sono tenute ad osservare le disposizioni delle rispettive aziende. Per sinistri che accadono nel sito lavorativo di Driventic la responsabilità di Driventic è esclusa allorché il sinistro non è cagionato dalla violazione dolosa o gravemente colposa del legale rappresentante di Driventic o suoi preposti.

19.2 E' vietato l'utilizzo ai fini pubblicitari di offerte, ordini e della relativa corrispondenza con Driventic. Solo previa autorizzazione scritta di Driventic srl il fornitore può pubblicizzare il rapporto commerciale con

Driventic o usarlo come referenza.

19.3 E' fatto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti verso Driventic senza la preventiva autorizzazione scritta di Driventic.

19.4 Per ogni contratto concluso con Driventic regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si applica esclusivamente il diritto Italiano con espressa esclusione delle norme di collisione e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980).

19.5 In deroga a quanto stabilito dal codice di procedura civile italiano e dalle convenzioni internazionali sulla competenza giurisdizionale, per ogni controversia discendente e/o connessa al rapporto contrattuale regolato dalle presenti condizioni generali, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto pretese di natura extra-contrattuali, il foro giudiziario territorialmente competente è quello in cui ha Driventic srl la propria sede legale. E' tuttavia facoltà di Driventic adire il foro territorialmente competente per la sede legale e/o operativa del fornitore.

19.6 Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto fosse o divenisse anche parzialmente nulla o inefficace, le restanti disposizioni restano valide e vincolanti.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il cliente dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni:

1.1 (ambito di applicazione; esclusione delle condizioni generali altrui); 1.3 (obbligatorietà della forma scritta); 1.4 (obbligo di accettazione dell'ordine in termine prefissato); 2.1 (termini nell'interesse di Driventic); 2.2 (necessità di approvazione delle forniture parziali); 2.3 (penale su ri-tardi; diritto al risarcimento danno maggiore); 2.4 (facoltà di pretendere il risarcimento anche in ipotesi di accettazione della fornitura tardiva); 3. (obbligo di mantenere la disponibilità a lungo termine dei beni venduti/parti di ricambio); 4.1 (immodificabilità del prezzo; prezzo franco luogo di destinazione); 4.4 (trasferimento del rischio); 6.1 (obbligo di comunicazione della spedizione merce); 7.2 (obbligo di ritiro gratuito degli imballaggi); 8.1 (rinuncia a sollevare l'eccezione di de- cadenza per ritardata denuncia di vizi e difetti); 9.4 (scelta delle azioni di garanzia; facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore); 9.5 (obbligo del fornitore di sostenere spese di montaggio, smontaggio e trasporto di parti di ricambio); 9.7 (termine di prescrizione triennale e momento di decorrenza del termine di durata della garanzia sulle parti sostituite); 11.1 (obbligo di mantenimento standard qualitativo; facoltà di verifica; obbligo conservazione decennale dei documenti); 11.2 (facoltà di pretendere prova della qualità/del sistema di controllo anche presso il fornitore/suoi sub-fornitori a spese del fornitore); 11.3 (obbligo di comunicazione in forma scritta delle variazioni dei materiali); 11.4 (preventiva autorizzazione per sub incarichi); 12.3 (obbligo di indennizzo a semplice richiesta dalle pretese di terzi); 12.4 (obbligo di rimborso spese per campagne di allerta e ritiro prodotti difettosi); 12.5 (obbligo stipula polizza assicurativa per responsabilità da prodotto); 13.1 (obbligo di dotazione di un sistema di gestione delle forniture DIN EN ISO 14001 o equivalente); 13.4 (obbligo di immediata comunicazione su prodotti contenenti sostanze incluse nella *Candidate List of Substance of Very High Concern* (Lista SVHC); 13.5 (obbligo di comunicazione scritta preventiva delle sostanze e di trasmissione di documento con dati di sicurezza; necessità della liberatoria di Driventic per la fornitura di taluni prodotti); 13.6 (obbligo del fornitore di evitare la fornitura di prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose); 13.7. (obbligo di malleva da ogni danno per fornitura di prodotti contenenti sostanze pericolose); 13.8 (obbligo di istituire Driventic su trattamento, conservazione e smaltimento prodotti); 14.1 (esclusione del riservato dominio del fornitore); 14.2 (riserva di proprietà dei beni di Driventic); 14.3 (obbligo di utilizzo dei modelli/degli stampi esclusivamente per la produzione dei beni ordinati; obbligo di assicurazione, custodia e manutenzione e corretta conservazione a spese del fornitore; divieto di rivendita dei beni senza autorizzazione scritta di Driventic); 16.1 (obbligo di fornire gratuitamente l'attestazione di origine dei prodotti/le variazioni delle indicazioni di origine; obbligo di indicare in ogni documento il paese di origine); 16.4 (facoltà di recesso dal contratto in ipotesi di omessa, errata o incompleta comunicazione dei dati per l'esportazione); 18.1 (facoltà di recesso in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del fornitore/omissione dei pagamenti/ricaduta sotto la sfera giuridica patrimoniale di un concorrente); 18.2 (obbligo di mallevere Driventic da pretese di terzi/rimborsare ogni sanzione economica per violazione dei minimi salariali); 19.1 (limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave); 19.2 (divieto di pubblicità/obbligo di autorizzazione scritta per pubblicizzare il rapporto commerciale con Driventic); 19.3 (divieto di cessione dei crediti senza autorizzazione di Driventic); 19.4 (applicazione della legge italiana; esclusione norme di collisione/Convenzione Nazioni Unite); 19.5 (foro competente; facoltà di scelta di Driventic);

Firma per accettazione

il fornitore (timbro e firma)